

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 12

lunedì, 04 marzo 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2024, n. 7 Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.	4

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2024, N. 7

**Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti.
Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005,
30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti

- Art. 1 - Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti
- Art. 2 - Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione
- Art. 3 - Disposizioni per la redazione dei bilanci
- Art. 4 - Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi
- Art. 5 - Sistema di contabilità analitica
- Art. 6 - Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento
- Art. 7 - Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali
- Art. 8 - Destinazione dell'utile d'esercizio.

CAPO II - Modifiche alle leggi istitutive degli enti dipendenti

SEZIONE I - Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).
Modifiche alla l.r. 59/1996

- Art. 9 - Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 59/1996
- Art. 10 - Competenze del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 59/1996
- Art. 11 - Direttore. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 59/1996
- Art. 12 - Attribuzioni del Direttore. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 59/1996
- Art. 13 - Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 59/1996
- Art. 14 - Programma di attività. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 59/1996
- Art. 15 - Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

SEZIONE II - Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Modifiche alla l.r. 60/1999

- Art. 16 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999
- Art. 17 - Il Direttore. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1999
- Art. 18 - Il Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1999
- Art. 19 - Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 60/1999
- Art. 20 - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 14 quater della l.r. 60/1999
- Art. 21 - Programma di attività. Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999
- Art. 22 - Bilanci, contabilità e certificazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999
- Art. 23 - Regolamento di amministrazione e contabilità. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 60/1999

SEZIONE III - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche alla l.r. 32/2002

- Art. 24 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002
- Art. 25 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 10 ter della l.r. 32/2002
- Art. 26 - Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002

Art. 27 - Consiglio regionale degli studenti. Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002
SEZIONE IV - Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 28 - Direttore. Modifiche all'articolo 21 septies della l.r. 32/2002
Art. 29 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'articolo 21 octies della l.r. 32/2002
Art. 30 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 21 novies della l.r. 32/2002
Art. 31 - Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
Art. 32 - Bilanci e contabilità. Modifiche all'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002

SEZIONE V - Agenzia regionale di sanità (ARS). Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 33 - Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza. Modifiche all'articolo 82 sexies della l.r. 40/2005
Art. 34 - Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005
Art. 35 - Funzioni e competenze del Direttore. Modifiche all'articolo 82 novies della l.r. 40/2005
Art. 36 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore. Modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005
Art. 37 - Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005
Art. 38 - Programma di attività. Modifiche all'articolo 82 undecies della l.r. 40/2005
Art. 39 - Bilancio. Modifiche all'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005

SEZIONE VI - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 40 - Rapporti con altri enti pubblici. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2009
Art. 41 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2009
Art. 42 - Piano delle attività dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2009
Art. 43 - Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2009
Art. 44 - Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009
Art. 45 - Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 30/2009
Art. 46 - Funzioni del collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/2009
Art. 47 - Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2009

SEZIONE VII -Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA). Modifiche alla l.r. 39/2009

Art. 48 - Piano triennale delle attività. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009
Art. 49 - Assemblea dei soci. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009
Art. 50 - Amministratore unico. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009
Art. 51 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009
Art. 52 - Budget economico e bilancio di esercizio. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2009
Art. 53 - Indirizzi all'attività. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2009

SEZIONE VIII - Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012

Art. 54 - Funzioni istituzionali dell'Autorità. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
Art. 55 - Funzioni dei comitati portuali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012

- Art. 56 - Cessazione dall'incarico di segretario generale. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2012
- Art. 57 - Funzioni del segretario generale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012
- Art. 58 - Funzioni del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 23/2012
- Art. 59 - Direttive regionali. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012
- Art. 60 - Piano delle attività. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2012
- Art. 61 - Bilancio. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2012
- Art. 62 - Piano della qualità della prestazione organizzativa. Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 23/2012

SEZIONE IX - Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 80/2012

- Art. 63 - Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 80/2012
- Art. 64 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 80/2012
- Art. 65 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2012
- Art. 66 - Piano delle attività. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 80/2012
- Art. 67 - Bilancio. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2012
- Art. 68 - Entrate. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

SEZIONE X - Enti parco. Modifiche alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 30/2015

- Art. 69 - Finanziamento per l'esercizio delle attività delegate. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000
- Art. 70 - Programma di utilizzazione delle risorse "PUR". Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2000
- Art. 71 - Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2015
- Art. 72 - Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015
- Art. 73 - Consiglio direttivo. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015
- Art. 74 - Comunità del parco. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015
- Art. 75 - Collegio regionale unico dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 30/2015
- Art. 76 - Piano integrato per il parco. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015
- Art. 77 - Contabilità e bilancio dell'ente parco. Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015
- Art. 78 - Programma triennale delle attività. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015
- Art. 79 - Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 30/2015
- Art. 80 - Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

SEZIONE XI - Agenzia regionale di promozione turistica (Toscana promozione turistica). Modifiche alla l.r. 22/2016

- Art. 81 - Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 22/2016
- Art. 82 - Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016
- Art. 83 - Direttore. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2016
- Art. 84 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2016
- Art. 85 - Bilancio. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2016
- Art. 86 - Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2016

CAPO III - Norme finali

- Art. 87 - Abrogazioni

Art. 88 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 46 e l'articolo 50 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile-LAMMA);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET");

Considerato quanto segue:

1. È necessario ridefinire l'iter procedurale per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti della Regione Toscana, per allinearli a quanto stabilito con il d.lgs. 118/2011;
2. È necessario stabilire l'approvazione annuale da parte della Giunta regionale degli indirizzi specifici agli enti nella seduta in cui viene adottata la proposta di legge regionale di bilancio di previsione, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento;
3. È necessario rideterminare gli obiettivi degli enti ai fini del loro concorso alla riduzione dei costi di funzionamento regionali;
4. È necessario stabilire che, nella relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, l'ente dovrà indicare il compenso spettante all'organo di amministrazione, richiamando altresì l'atto amministrativo che lo determina;
5. È necessario stabilire che la Giunta regionale con propria deliberazione, o il Consiglio regionale nel caso di enti dipendenti che svolgano funzioni di consulenza anche per esso, dettino gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti;
6. È necessario uniformare la terminologia che designa gli strumenti della programmazione finanziaria;
7. È necessario apportare alle leggi istitutive degli enti le modifiche conseguenti agli interventi normativi come sopra delineati;

Approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti

Art. 1

Tempi per l'approvazione degli strumenti di programmazione degli enti dipendenti

1. Gli indirizzi economico-finanziari di carattere generale relativi agli enti dipendenti della Regione Toscana sono definiti annualmente nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) o nella nota di aggiornamento al DEFR di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 1/2015.
2. Fatto salvo diverso termine anticipato definito nelle leggi istitutive di ogni ente dipendente, gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente sono approvati annualmente dalla Giunta regionale nella seduta in cui approva la proposta di legge regionale di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento, e contengono:
 - a) l'indicazione dei contributi ordinari o di funzionamento;
 - b) l'indicazione dei contributi per specifiche attività;
 - c) l'indicazione dei contributi agli investimenti.

Nel caso in cui gli indirizzi specifici relativi alle attività istituzionali di ogni ente dipendente siano approvati nel diverso termine definito dalle proprie leggi istitutive, è fatta salva la possibilità di procedere a nuova approvazione di tali indirizzi specifici in caso di mancata coerenza con gli stanziamenti previsti nello schema di bilancio di previsione regionale, da adottare nei termini di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 2, adottano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento, i seguenti strumenti di programmazione:
 - a) piano delle attività o piano programma di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale;
 - b) budget economico di durata triennale, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
 - c) piano degli indicatori di bilancio, la cui approvazione è di competenza della Giunta regionale.

Art. 2

Concorso degli enti dipendenti al contenimento dei costi di funzionamento della Regione

1. Gli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana attraverso:
 - a) contenimento dei costi di funzionamento della struttura;
 - b) raggiungimento del pareggio di bilancio.
2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, nel DEFR o nella nota di aggiornamento al DEFR (NADREF) sono indicati gli indirizzi generali che gli enti dipendenti devono osservare per l'adozione dei propri strumenti di programmazione.
3. La verifica di coerenza degli strumenti di programmazione degli enti con gli indirizzi generali è effettuata, in via preventiva, in sede di approvazione del budget triennale da parte della Giunta regionale e, a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'organo di amministrazione dell'ente, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, ne illustra dettagliatamente le motivazioni ed indica le misure che intende adottare per recuperare tale scostamento nell'anno successivo a quello in cui si è manifestato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, può indicare i criteri e le modalità per recuperare gli scostamenti di cui al comma 4.

Art. 3

Disposizioni per la redazione dei bilanci

1. Gli strumenti di programmazione degli enti dipendenti in contabilità civilistica sono quelli previsti dal paragrafo 4.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. La Giunta regionale, al fine di giungere ad una tendenziale armonizzazione dei bilanci degli enti dipendenti con gli strumenti di programmazione regionali, approva apposite direttive riguardanti i documenti obbligatori che devono costituire l'informativa di bilancio, nonché le modalità uniformi di redazione e di valutazione delle varie poste contabili. Ove necessario, gli enti destinatari adeguano i propri regolamenti di contabilità a tali direttive.
3. Ai fini del comma 2, costituiscono requisiti minimi per la redazione dei bilanci:
 - a) budget economico triennale;
 - b) piano triennale degli investimenti, rappresentativo delle relative fonti di finanziamento e dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c) relazione tecnica di accompagnamento al budget triennale previsionale ed al bilancio di esercizio, che indica:

- 1) i criteri di stima delle previsioni economiche dei ricavi contenute nel budget relative alle attività programmate e, a consuntivo, gli eventuali scostamenti tra le attività realizzate e quelle preventivate;
 - 2) i criteri di valutazione adottati per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare e gli eventuali scostamenti a consuntivo;
 - 3) le misure individuate in attuazione dell'articolo 2, i risultati raggiunti in termini di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza nella gestione;
 - 4) nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio.
4. Con le direttive di cui al comma 2 sono inoltre individuati, a carico degli enti dipendenti, specifici obblighi informativi infrannuali, compresa la predisposizione di almeno un bilancio preconsuntivo.
 5. La Giunta regionale approva il piano delle attività e il budget economico triennale e le relative variazioni. In caso di assegnazione di nuove risorse vincolate da parte della Regione Toscana o di altri enti pubblici, di importo pari o inferiore a euro 1.000.000,00, le relative variazioni sono di competenza dell'organo di amministrazione dell'ente dipendente, che ne dà comunicazione ai competenti organi regionali. In tal caso l'organo di amministrazione predispone una relazione contenente l'indicazione degli effetti che tali nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente.
 6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai consorzi.

Art. 4

Costo del personale degli enti dipendenti e compensi degli organi amministrativi

1. Il costo del personale degli enti dipendenti è annualmente stabilito nel DEFR o nella NADEFR.
2. In presenza di particolari esigenze, anche di contenimento dei costi derivanti da criticità finanziarie o squilibri economico-patrimoniali del bilancio dell'ente, la Giunta regionale, con atto motivato, può individuare ulteriori limiti di costo o particolari deroghe.
3. La relazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), indica i criteri utilizzati per il calcolo del costo del personale, prendendo a riferimento i principi di cui alla circolare del Ministero di economia e finanza (MEF) 17 febbraio 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di spese per il personale per le Amministrazioni Regionali, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Art. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "legge finanziaria 2006").
4. Nella medesima relazione dovrà essere data indicazione del compenso spettante all'organo di amministrazione, richiamando altresì l'atto amministrativo che lo determina.

Art. 5

Sistema di contabilità analitica

1. Gli enti dipendenti che adottano una contabilità economica possono dotarsi di un sistema di contabilità analitica che permetta di conoscere in dettaglio i costi delle attività effettuate.
2. La Giunta regionale individua le informazioni, derivanti anche dal sistema di contabilità analitica, che gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare ai fini dell'attività di indirizzo, coordinamento e controllo della Regione Toscana.

Art. 6

Modalità di quantificazione delle risorse per funzionamento

1. Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, laddove disponibili, in considerazione dei costi delle attività così come determinati ai sensi dell'articolo 5.
2. Nel DEFR o nella NADEFER sono definiti annualmente i criteri per la determinazione della copertura del costo dei servizi erogati ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati.

Art. 7

Indirizzi per il ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali

1. Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, che ne valuta la sostenibilità finanziaria nonché la congruità tra tipologia dell'investimento da realizzare e durata del finanziamento da assumere.
2. Al fine di valutarne i potenziali effetti sul bilancio regionale sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale le seguenti operazioni:
 - a) operazioni di finanza di progetto quali il "project financing";
 - b) operazioni di assunzione di partecipazioni in società;
 - c) atti di gestione straordinaria del patrimonio.

Art. 8

Destinazione dell'utile d'esercizio.

1. La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio conseguiti dagli enti dipendenti.
2. Per gli enti dipendenti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta regionale sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi per la destinazione dell'utile di esercizio sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

CAPO II

Modifiche alle leggi istitutive degli enti dipendenti

SEZIONE I

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

Modifiche alla l.r. 59/1996

Art. 9

Comitato di indirizzo e controllo: competenze. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET), le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Art. 10

Competenze del collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 59/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 11

Direttore.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera b) del comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 59/1996, le parole: "programma annuale di attività" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale di attività".
2. Alla lettera b ter) del comma 11 dell'articolo 9 della l.r. 59/1996 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 12

Attribuzioni del Direttore.

Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 59/1996

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 bis della l.r. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 13

Indirizzi regionali.

Modifiche all'articolo 14 bis della l.r. 59/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della l.r. 59/1996 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

Art. 14

Programma di attività.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 59/1996

1. Al comma 01 dell'articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 59/1996 le parole: "La proiezione triennale del programma" sono sostituite dalle seguenti: "Il programma triennale".
3. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 59/1996 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 15

Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Ai commi 2 bis, 3 e 3 quater dell'articolo 19 della l.r. 59/1996, le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 19 della l.r. 59/1996 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

SEZIONE II

Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Modifiche alla l.r. 60/1999

Art. 16

Competenze della Regione.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1999

1. Alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA") le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 17

Il Direttore.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1999

1. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 60/1999 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".
2. Alla lettera b ter) del comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 60/1999 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 18

Il Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1999

1. Al comma 7 bis dell'articolo 11 della l.r. 60/1999 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 19

Indirizzi regionali.

Modifiche all'articolo 14 ter della l.r. 60/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 ter della l.r. 60/1999 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole "15, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "14 quinquies, comma 1".

Art. 20

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione.

Modifiche all'articolo 14 quater della l.r. 60/1999

1. Al comma 2 dell'articolo 14 quater della l.r. 60/1999 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 21

Programma di attività.

Modifiche all'articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999

1. Al comma 1 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: "programma annuale di attività, con proiezione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma triennale di attività", e le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 quinquies della l.r. 60/1999 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 22

Bilanci, contabilità e certificazione.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 60/1999

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 15 della l.r. 60/1999 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

Art. 23

Regolamento di amministrazione e contabilità.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 60/1999

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 60/1999 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

SEZIONE III

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 24

Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole: "bilancio previsionale economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico", e le parole: "piano di attività annuale con proiezione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "piano di attività triennale".

Art. 25

Collegio dei revisori.
Modifiche all'articolo 10 ter della l.r. 32/2002

1. Al comma 4 ter dell'articolo 10 ter della l.r. 32/2002, le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 26

Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario.
Modifiche all'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002, le parole: "bilancio previsionale" sono sostituite dalle seguenti: "budget e sul bilancio".

Art. 27

Consiglio regionale degli studenti.
Modifiche all'articolo 10 septies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 septies della l.r. 32/2002, le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget e sul bilancio".

SEZIONE IV

Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. 32/2002

Art. 28

Direttore.

Modifiche all'articolo 21 septies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera d) del comma 10 dell'articolo 21 septies della l.r. 32/2002 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 29

Attribuzioni del direttore.

Modifiche all'articolo 21 octies della l.r. 32/2002

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 octies della l.r. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 30

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 21 novies della l.r. 32/2002

1. Al comma 8 dell'articolo 21 novies della l.r. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget".

Art. 31

Programma delle attività.

Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "proposta del con proiezione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "proposta del programma triennale".
2. Al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 dopo le parole: "La proposta di programma definisce" viene inserita la parola: "annualmente".
3. Al comma 3 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
4. Ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 32

Bilanci e contabilità.

Modifiche all'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

SEZIONE V

Agenzia regionale di sanità (ARS).
Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 33

Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza.
Modifiche all'articolo 82 sexies della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 82 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituita dalla seguente:
"a) adotta, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 31 dicembre;"

Art. 34

Collegio dei revisori dei conti.
Modifiche all'articolo 82 octies della l.r. 40/2005

1. Al comma 7 bis dell'articolo 82 octies della l.r. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 35

Funzioni e competenze del Direttore.
Modifiche all'articolo 82 novies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 82 novies della l.r. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 36

Nomina e rapporto di lavoro del direttore.
Modifiche all'articolo 82 decies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".
2. Alla lettera b ter) del comma 10 dell'articolo 82 decies della l.r. 40/2005 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 37

Indirizzi regionali.
Modifiche all'articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 82 decies 1 della l.r. 40/2005 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

Art. 38

Programma di attività.
Modifiche all'articolo 82 undecies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 82 undecies della l.r. 40/2005 le parole: "programma attività annuale con proiezione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "programma di attività triennale".

Art. 39

Bilancio.

Modifiche all'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 2 dell'articolo 82 septies decies della l.r. 40/2005 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 82 septies decies 1 della l.r. 40/2005 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

SEZIONE VI

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 40

Rapporti con altri enti pubblici.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 41

Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell'ARPAT.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

Art. 42

Piano delle attività dell'ARPAT.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: ", con documento attuativo annuale" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
3. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
4. Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 43

Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ARPAT.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2009 le parole: "piano annuale delle attività" sono sostituite dalle seguenti "piano triennale delle attività".

Art. 44

Cessazione dall'incarico di direttore generale.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 30/2009 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".
2. Alla lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 45

Prerogative e compiti del direttore generale.
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 30/2009

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 46

Funzioni del collegio dei revisori.
Modifiche all'articolo 28 della l.r. 30/2009

1. Al comma 3 bis dell'articolo 28 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 47

Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 30/2009

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della l.r. 30/2009 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

SEZIONE VII

Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale
per lo sviluppo sostenibile (LAMMA).
Modifiche alla l.r. 39/2009

Art. 48

Piano triennale delle attività.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA), è sostituita dalla seguente: "Piano triennale delle attività".

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
4. Ai commi 3 e 3 bis dell'articolo 5 della l.r. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 49

Assemblea dei soci.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 39/2009

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 50

Amministratore unico.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 39/2009

1. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 11 della l.r. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 51

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 39/2009

1. Al comma 8 bis dell'articolo 12 della l.r. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 52

Budget economico e bilancio di esercizio.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 39/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: "Bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "Budget economico".
2. Ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
4. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 della l.r. 39/2009 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

Art. 53

Indirizzi all'attività.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 39/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 39/2009 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

SEZIONE VIII

Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 23/2012

Art. 54
Funzioni istituzionali dell'Autorità.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituita dalla seguente:
“f) adozione, con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall'articolo 18.”.

Art. 55
Funzioni dei comitati portuali.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 23/2012 le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.

Art. 56
Cessazione dall'incarico di segretario generale.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 23/2012

1. Alla lettera c ter) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 23/2012 le parole: “predisposizione del bilancio di previsione” sono sostituite dalle seguenti: “adozione del budget economico”.

Art. 57
Funzioni del segretario generale.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2012

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/2012 è sostituita dalla seguente:
“d) adotta la proposta di budget economico triennale dell'Autorità tenendo conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, e adotta la proposta di bilancio di esercizio;”.

Art. 58
Funzioni del collegio dei revisori dei conti.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 23/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 23/2012 le parole: “bilancio preventivo economico” sono sostituite dalle seguenti: “budget economico”.

Art. 59
Direttive regionali.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23/2012 le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre”.

Art. 60

Piano delle attività.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 3, 4 e 4 bis dell'articolo 14 della l.r. 23/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 61

Bilancio.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2012: le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2012 le parole: "Il bilancio preventivo economico è trasmesso dal segretario generale alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento," sono sostituite dalle seguenti: "Il budget economico triennale è adottato dal segretario generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il budget adottato è trasmesso alla Giunta regionale,".
3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della l.r. 23/2012 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

Art. 62

Piano della qualità della prestazione organizzativa.

Modifiche all'articolo 20 bis della l.r. 23/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della l.r. 23/2012 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

SEZIONE IX

Ente Terre regionali toscane.

Modifiche alla l.r. 80/2012

Art. 63

Direttore.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000), la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".
2. Alla lettera b ter) del comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 64

Attribuzioni del direttore.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 65

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2012

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 66

Piano delle attività.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 80/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "le direttive" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.
3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
4. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 67

Bilancio.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 80/2012

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della l.r. 80/2012 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".
4. Al comma 7 dell'articolo 11 della l.r. 80/2012 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalla seguente: "budget".

Art. 68

Entrate.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 80/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 80/2012 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

SEZIONE X

Enti parco.

Modifiche alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 30/2015

Art. 69

Finanziamento per l'esercizio delle attività delegate.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 70

Programma di utilizzazione delle risorse "PUR".
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2000

1. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 7 della l.r. 24/2000 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/2000 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".

Art. 71

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r. 10/2010), le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 72

Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 73

Consiglio direttivo.
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 74

Comunità del parco.
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2015

1. Al numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 75

Collegio regionale unico dei revisori dei conti.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 30/2015

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 76

Piano integrato per il parco.

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 30/2015

1. Al comma 8 bis dell'articolo 27 della l.r. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 77

Contabilità e bilancio dell'ente parco.

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 30/2015

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 30/2015 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 5 e 6 dell'articolo 135 della l.r. 30/2015 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

Art. 78

Programma triennale delle attività.

Modifiche all'articolo 36 della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".
2. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale", e le parole: "con proiezione triennale" sono soppresse.
3. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della l.r. 30/2015 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 79

Piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 30/2015 la parola: "annuale" è sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 80

Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali.

Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento.

Modifiche all'articolo 44 della l.r. 30/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

SEZIONE XI

Agenzia regionale di promozione turistica (Toscana promozione turistica).
Modifiche alla l.r. 22/2016

Art. 81

Indirizzi regionali.

Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 22/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 6 bis della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET"), le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre".

Art. 82

Programma operativo.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2016 le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre", e le parole: "annuale con proiezione" sono soppresse.
2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 83

Direttore.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 22/2016

1. Alla lettera c bis) del comma 10 dell'articolo 10 della l.r. 22/2016 le parole: "bilancio di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 84

Attribuzioni del direttore.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2016

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".

Art. 85

Bilancio.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2016

1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo economico" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 22/2016 le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre".
3. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2016 la parola: "bilancio" è sostituita dalla seguente: "budget".

Art. 86

Collegio dei revisori.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 22/2016

1. Al comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 22/2016 le parole: "bilancio preventivo" sono sostituite dalla seguente: "budget".

CAPO III
Norme finali

Art. 87
Abrogazioni

1. Gli articoli da 2 a 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), sono abrogati.

Art. 88
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 22 febbraio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.02.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 agosto 2023, n. 210

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 8 febbraio 2024

Approvata in data 13 febbraio 2024

Divenuta legge regionale 5/2024 (atti del Consiglio)

NOTA PER IL BOLLETTINO

Questa 'Avvertenza' andrà pubblicata in calce ad ogni legge regionale di modifica, prima del testo coordinato della Raccolta normativa.

Da pubblicare in calce alla legge regionale 22 febbraio 2024, n. 7 (Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016).

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 27 luglio 1996, n. 59](#)

[Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60](#)

[Legge regionale 17 marzo 2000, n. 24](#)

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

[Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#)

[Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39](#)

[Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65](#)

[Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80](#)

[Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30](#)

[Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22](#)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**